

Transazione fiscale pure di gruppo. Accordo di rigore col sì dell'Agencia

Nella Composizione negoziata della crisi (Cnc) si potrà transigere i tributi ma non l'Iva e il gruppo potrà presentare una transazione unitaria ai sensi del nuovo art. 284 bis. La novità con la modifica dell'art. 23 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/19, Ccii) a seguito del decreto correttivo approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Un passo avanti, ancorché lo strumento della Cnc risulti ancora molto limitato rispetto alle reali esigenze delle imprese in crisi.

La novità per la Cnc. Non si tratta una vera transazione fiscale e neppure è prevista una obbligatorietà con possibilità di omologazione forzata da parte del giudice. Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 23 Ccii viene, infatti, prevista la sola possibilità di definire un accordo transattivo volontario tra il debitore, da un lato, e le agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e l'Agencia delle entrate-Riscossione dall'altro lato. Tale accordo può prevedere il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori, ma non può avere ad oggetto i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, alias l'Iva. Perché la proposta possa essere esaminata ed approvata dalle agenzie fiscali dovrà essere allegata la relazione di un professionista indipendente (art. 2, lett. o, Ccii) che ne attesti la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta, nonché una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se nominato, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo deve essere sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto, e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente; il giudice, previa verifica formale dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto. Rimane quindi

preclusa la possibilità, contrariamente alle bozze di decreto correttivo circolate nei mesi precedenti, di trovare un accordo anche con gli enti previdenziali e con gli enti locali, nonché con l'Agencia delle entrate con riferimento all'Iva. Lo strumento introdotto con il decreto correttivo, pertanto, consente nella sostanza solamente la possibilità di stralcio o dilazione delle imposte Ires e Irap e delle ritenute d'acconto. Ben poco quindi, considerando (i) che il debito Iva rappresenta nella maggior parte dei casi il principale debito tributario dell'impresa in crisi e (ii) l'impossibilità di stralcio, o almeno di dilazionare, il debito previdenziale. Occorrerà, dunque, necessariamente negoziare e trovare un accordo con le agenzie fiscali. La scelta di utilizzare la Cnc continuerà, nonostante le modifiche apportate dal decreto correttivo, ad essere influenzata dalla variabile fiscale e previdenziale, che eventualmente condiziona la scelta di virare su un accordo di ristrutturazione dei debiti (Ard) nel quale inserire una vera transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 Ccii.

Transazione su crediti tributari e contributivi negli Ard. La transazione fiscale e previdenziale nell'ambito degli Ard resta sempre con maggiore appeal, seppure il correttivo inasprisce l'omologazione forzata (cram down), giacché vengono innalzate le percentuali minime di soddisfacimento dei creditori erariali e previdenziali dal 30% al 60% e dal 40% al 70% se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti. Le modifiche sembrano fare emergere la volontà del legislatore di privilegiare lo strumento del concordato preventivo in continuità, l'unico che, allo stato, consente uno stralcio importante del debito tributario e previdenziale.

Tale strumento, tuttavia, comporta una maggiore ingerenza del tribunale, più costi della procedura e tempi lunghi.

Transazione anche per il Pro e il gruppo. Una novità positiva arriva per il Pro, il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Con l'aggiunta del comma 1-bis dell'art. 64-bis Ccii viene ora esteso l'ambito di applicazione della transazione fiscale e previdenziale al nuovo strumento di regolazione della crisi. Transazione fiscale che può essere proposta prima della presentazione domanda al tribunale di omologazione del piano. Alla proposta dev'essere allegata la relazione del professionista indipendente che attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, riferita alla data di presentazione dello strumento del Pro. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta, termine prorogabile in caso di modifiche della proposta. Infine, il decreto correttivo, introduce ex novo l'art. 284-bis Ccii che consente la possibilità di presentare una proposta unitaria di transazione fiscale e previdenziale in tutte le procedure di gruppo ai sensi dell'art. 284 Ccii. La transazione di gruppo semplifica la gestione, la proposta va notificata agli uffici competenti in relazione al domicilio fiscale di chi esercita l'attività di direzione e coordinamento.

**Marcello Pollio
e Angelo Sica**

— © Riproduzione riservata — ■

